

avente diritto avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Entro il termine di centottanta giorni dal giorno di erogazione dei contributi i soggetti beneficiari presentano una relazione sull'impiego delle somme ricevute.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 129.000,00.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 20.000,00.

Art. 7

Abrogazioni

1. La legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 19 febbraio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale **9 dicembre 2020, n. 426**

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Mazzeo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 febbraio 2020

Approvata in data 12 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 5/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2020, n. 13

Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Art. 3 - Contributi per l'anno 2020

Art. 4 - Domande di concessione

Art. 5 - Erogazione del contributo e relazione

Art. 6 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera q), e l'articolo 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico per sostenere organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo, psicologico

ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale;

2. In particolare, tali attività sono quelle svolte da clown e mediante giochi terapeutici, e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio;

3. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

Approva la presente legge:

Art. 1 Finalità

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cui al comma 1, in particolare, la clown terapia, lo svolgimento di giochi terapeutici e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo, attraverso il gioco, il teatro, la musica, ai pazienti pediatrici delle strutture di cui al comma 1, durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) che, per statuto, svolgono con carattere di continuità le attività di cui all'articolo 1.

Art. 3 Contributi per l'anno 2020

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere, per l'anno 2020, contributi una tantum a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. I contributi sono concessi, entro il limite dell'importo complessivo di euro 100.000,00, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. L'avviso è pubblicato, entro il 31 marzo 2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

4. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 4 Domande di concessione

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale con apposizione di firma digitale, è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell'avviso.

2. La domanda contiene l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.

3. Alla domanda è allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

a. statuto e atto costitutivo;
b) convenzione o atto autorizzativo del soggetto titolare della struttura sanitaria interessata autorizzante lo svolgimento dell'attività di animazione per i pazienti pediatrici degenti o trattati nella struttura stessa;

c) per le associazioni che realizzano le attività di cui alla presente legge all'esterno delle strutture sanitarie, in alternativa alla documentazione di cui alla lettera b), una attestazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovante lo svolgimento dell'attività in via continuativa nell'anno precedente.

4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Art. 5

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2020.

2. Entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull'impiego del medesimo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, per la sola annualità 2020, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 100.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 febbraio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 novembre 2019, n. 413

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Casucci, Mazzeo

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 febbraio 2020

Approvata in data 12 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 6/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Utilizzazione del patrimonio. Sostituzione dell'articolo 114 della l.r. 40/2005

Art. 2 - Alienazione. Inserimento dell'articolo 114 bis nella l.r. 40/2005

Art. 3 - Concessione e progetti di miglioramento. Inserimento dell'articolo 114 ter nella l.r. 40/2005

Art. 4 - Ricognizione immobili. Inserimento dell'articolo 114 quater nella l.r. 40/2005

Art. 5 - Donazioni. Inserimento dell'articolo 114 quinquies nella l.r. 40/2005

Art. 6 - Comodato. Inserimento dell'articolo 114 sexies nella l.r. 40/2005

Art. 7 - Procedura di alienazione dei beni immobili. Sostituzione dell'articolo 115 della l.r. 40/2005

Art. 8 - Stima. Inserimento dell'articolo 115.1 nella l.r. 40/2005

Art. 9 - Aggiudicazione. Inserimento dell'articolo 115.2 nella l.r. 40/2005

Art. 10 - Prelazione. Inserimento dell'articolo 115.3 nella l.r. 40/2005

Art. 11 - Trattativa privata. Inserimento dell'articolo 115.4 nella l.r. 40/2005

Art. 12 - Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Inserimento dell'articolo 115.5 nella l.r. 40/2005

Art. 13 - Trattativa diretta. Inserimento dell'articolo 115.6 nella l.r. 40/2005

Art. 14 - Disapplicazione. Inserimento dell'articolo 115.7 nella l.r. 40/2005

Art. 15 - Termine per l'adozione dell'atto regionale di indirizzo

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e z), dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.